



Pasquale Colella

(già ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno)

Brevi note in tema di vigenza delle leggi italiane nello Stato della Città del Vaticano

La creazione dello Stato della Città del Vaticano, come organismo autonomo, indipendente e sovrano e come tale distinto dalla Santa Sede, non subentrato al vecchio Stato della Chiesa, estinto per “debellatio” dopo l’occupazione di Roma avvenuta nel 1870; esso nasce in conseguenza dei Patti del Laterano dell’11 febbraio 1929 e costituisce uno stato “unicum” nel suo genere per garantire, anche territorialmente, l’indipendenza e la sovranità della Chiesa cattolica. Tale Stato è regolato dal 7 giugno 1929 da sei leggi organiche emanate dal Governatorato della Città del Vaticano, di cui la seconda legge riguarda le fonti del diritto di questo nuovo Stato; infatti la II legge organica dispone che le fonti del diritto dello Stato della Città del Vaticano siano “in primis” “leggi fondamentali” costituite da una “costituzione” pubblicata negli Acta Apostolicae Sedis (e successivamente modificata dal “motu-proprio” di Giovanni Paolo II del 26 novembre 2000), dal Codex juris canonici e, in via suppletiva per le materie non disciplinate dalle leggi vaticane, dalle leggi e dai codici vigenti in Italia l’8 giugno 1929 ed anche dalle consuetudini vigenti alla stessa data recepite come oggetto di rinvio materiale o recettizio dal legislatore Vaticano¹.

In tal modo le leggi italiane, sia codicali che ordinarie, per effetto della legislazione pattizia del 1929 e della conseguente normativa di attuazione hanno avuto una ricezione pressoché automatica nello Stato della Città del Vaticano, situazione rimasta sostanzialmente inalterata sia con il nuovo Concordato del 18 febbraio 1984 e del suo protocollo addizionale, sia con la legge fondamentale emanata da Giovanni Paolo II il 26 novembre 2000 entrata in vigore il 22 febbraio 2001, sia da ulteriori norme emesse successivamente che entrano regolarmente in

¹ Cfr. al riguardo per tutti F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, IX ed. Bologna 2003, pp. 235 ss. ed ivi bibliografia; vedasi anche in precedenza: M. TEDESCHI, *Santa Sede (Diritto ecclesiastico)*, in *Enc. del dir.*, Vol. XLI, Milano 1989, pp. 288 ss., e ID., *Vaticano, (Stato della Città)*, in *Enc. del dir.*, Vol XLVI, Milano 1993, pp. 284 e ss. ed ivi ulteriori riferimenti.



vigore il settimo giorno dalla loro pubblicazione negli Acta apostolicae Sedis, tranne che il legislatore apostolico non stabilisca diversamente².

Tale regime giuridico, consolidatosi in ottanta anni di pratica senza rilevanti contrasti, subisce ora delle innovazioni di carattere restrittivo predisposte con la legge 1 ottobre 2008 entrata in vigore il 1 gennaio 2009 emanata da Benedetto XVI, normativa che per varie ragioni pone fine alla ricezione pressoché automatica delle leggi italiane, operando così una stretta di freni ufficialmente sancita e promulgata con notevole rapidità, pur trattandosi di innovazioni che modificano una prassi normativa che durava da ben ottanta anni³.

In altri termini, la “regola” della ricezione automatica diviene qualcosa di limitato e subordinato in quanto in tal modo la legislazione vaticana riprende la sua piena autonomia e il rinvio all’ordinamento italiano, pur non divenendo eccezionale, è operativo solo quando il legislatore vaticano fa ad esso esplicito riferimento⁴.

Tale decisione è senz’altro legittima, dal momento che il Vaticano dal 1929 è uno Stato sovrano ed in quanto questi mutamenti significativi introdotti, che non vanno ingigantiti ma che costituiscono un avvertimento abbastanza reciso, sono in primo luogo segno della capacità delle strutture e degli organi dello Stato della Città del Vaticano della capacità di rapportarsi alle nuove esigenze di vita della Chiesa e sono la riprova di una intrinseca vitalità della legislazione vaticana; ma è indubbio che si tratti di cautele di fronte all’eventuale arrivo di tempi giudicati unilateralmente tempestosi, sia in relazione alle novità dell’ordinamento italiano, sia riguardo alle normative comunitarie europee e internazionali, monito tanto più forte e duro perché costituisce un modo unilaterale di valutare di volta in volta cosa è importante e opportuno recepire⁵.

² Cfr. F. CLEMENTI, *La nuova “Costituzione” dello Stato della Città del Vaticano*, in *Quaderni Costituzionali*, 2001, pp. 469 ss., norma pubblicata in A.A.S. il 1.2.2001, nonché ancora: F. FINOCCHIARO, *Diritto Ecclesiastico*, cit., pp. 239-240.

³ Cfr. A.A.S. dicembre 2008, legge che viene commentata su “L’Osservatore Romano” del 29.12.2008 da José Maria Serrano Ruiz, Presidente della Commissione della legge sulle fonti del diritto Vaticano, nonché, sempre nello stesso numero, da Gian Maria Vian che è attualmente il direttore del quotidiano.

⁴ Per i primi commenti “a caldo” vedasi tra i molti: M. POLITI, *Vaticano: stop alle leggi italiane, sono troppo amorali*, in *La Repubblica* del 31.12.2008, p. 15; M. FRANCO, *La Santa Sede e il significato di un avvertimento*, in *Il Corriere della Sera* del 31.12.2008, p. 22; S. MILANI, *Il Vaticano cambia il Concordato: basta con le leggi italiane*, in *Il Manifesto* del 31.12.2008, p. 11; A. SANTINI, *Basta con le leggi italiane*, in *Il Mattino* del 31.12.2008 p. 9; vedansi pure in questi scritti brevi commenti e interviste fatti a esponenti della cultura, del diritto e della vita politica italiana ed anche a personaggi ecclesiastici.

⁵ Cfr. M. POLITI, op. loc. cit. p. 15.



È vero che il direttore de "L'Osservatore romano" scrive espressamente che si tratta di una semplificazione e di una razionalizzazione giuridica in quanto le leggi dello Stato italiano sono troppe e non sempre in armonia con la dottrina della Chiesa e con il Codice di diritto canonico come, del resto, è comprensibile⁶; è indubbio che questo commento di Giuseppe Maria Vian è una forma di parziale temperamento della innovazione, ma è certo che esso va contro il commento di mons. José Maria Serrano-Ruiz che nello stesso numero del giornale detta una interpretazione che dovrebbe essere ufficiale del nuovo testo normativo così esprimendosi: «le troppe e illogiche leggi in Italia sono dovute in primo luogo all'esorbitante numero di norme dell'ordinamento italiano, non tutte certamente da applicare nell'ambito vaticano, in secondo luogo la instabilità della legislazione civile per lo più molto autorevole è, come tale, poco compatibile con l'auspicabile ideale tomista di una "lex rationis ordinatio" che, come tutte le operazioni dell'intelletto, cerca per sé l'immutabilità dei concetti e dei valori ed infine in terzo luogo i frequenti contrasti di tali leggi con i principi della Chiesa»⁷.

Ciò premesso ci sembra di dover dissentire da quanti considerano questa riforma "dettata dal buon senso"; è indubbio che il legislatore vaticano può legiferare come vuole e nelle forme che crede e può vincolare "i cittadini vaticani" in modo diverso dal passato, dal momento che la Città del Vaticano è uno stato sovrano; ma è per lo meno poco corretto e criticabile che si giustifichi la nuova normativa elencando gli eventuali difetti altrui, che invece per ottanta anni non sono stati considerati tali, e che queste critiche siano una forma di palese ingerenza e anzi di ostilità nei confronti di un ordinamento giuridico come quello italiano che è sovrano, autonomo e indipendente. È vero che le leggi italiane possono anche non piacere o suscitare perplessità e divergenze ma non è lecito sottoporre le stesse a pressioni e ingerenze sia per il presente che per un eventuale futuro dal momento che proprio in forza dell'art. 7, primo comma, della nostra Costituzione "lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani"⁸.

⁶ Cfr. G. M. VIAN, *Riforma dettata dal buon senso*, op. loc. cit.

⁷ Cfr. J.M. SERRANO RUIZ, *Commento*, op. loc. cit.

⁸ Cfr. anzitutto: F. FINOCCHIARO, *Diritto Ecclesiastico*, op. loc. cit. Vedansi pure: L. PALADIN, *Saggi di Storia costituzionale* (a cura di Sergio Bartole), Bologna 2008, pp. 135 ss., ed infine: M. TEDESCHI, *Manuale di Diritto ecclesiastico*, IV ed., Torino 2007, pp. 83 ss., ed infine in generale: A. BARBERA – C. FUSARO, *Corso di diritto pubblico*, V, ed. Bologna 2008, pp. 110 ss. e soprattutto pp. 146 ss. ed ivi ulteriori riferimenti.



Bisogna proprio nel rispetto delle reciproche competenze smettere di pensare che la Chiesa in Italia sia soggetta a restrizioni o addirittura a forme persecutorie, il che è obbiettivamente ingiusto e anche controproducente, ma soprattutto riteniamo indebito e pericoloso per il mantenimento di buone relazioni tra Stato e Chiesa. Il discutibile contrasto indicato da Mons. Serrano Ruiz con “i principi irrinunciabili da parte della Chiesa”, che per altro restano indeterminati, fa pensare che la chiesa istituzionale di oggi è ben diversa dall’invocare la libertà senza privilegi che i principi del Vaticano II hanno proclamato, e si arroccati acriticamente nel pretendere prerogative e privilegi che nulla hanno a che vedere con il compito di annunciare la Buona Novella a tutti gli uomini facendo affidamento solo nella forza della “Parola che non passa” avendo fiducia in tutti gli uomini che cercano la verità, come Giovanni XXIII indicava nella enciclica “Pacem in terris” e il Concilio Vaticano II ribadiva nella Costituzione “Gaudium et spes”.

In definitiva restrizioni e limiti se possono essere utili a tener distinte società civile e società religiosa, tuttavia non ci sembrano in questo caso opportuni perché riteniamo che la Chiesa nel mondo debba essere una realtà che convive e dialoga e che rinunci concretamente a condizionare la società civile, rispettando le prerogative e le rispettive competenze, senza interferire in esse⁹.

⁹ Si veda al riguardo, da ultimo, l’intero numero 2/2008 di *Impegno*, dedicato alla riflessione sulla figura e l’insegnamento di don Primo Mazzolari nell’imminenza del 50esimo anniversario della morte avvenuta il 12 aprile 1959, che raccoglie i contributi di storici, giuristi e amici a cura della omonima Fondazione.